



Affissione
del 13 - h - 2010
e del 20 - h - 2010

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA NAPOLI

Determinazione Commissariale
n° 80 del 13 - h - 2010

Oggetto: DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 7 DICEMBRE 2006: DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' DEGLI STRUMENTI DI MISURA UTILIZZATI NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE SU STRADA DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

IL COMMISSARIO

Visto l'art.1 comma 43 della legge 23/12/2005 n.266 – legge finanziaria per il 2006 il quale dal 1° gennaio 2006 ha soppresso i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni già svolte dagli Uffici Provinciali Metrici e trasferite alle CCIAA ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 112/98, nonché le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di misura fissate in base all'art. 16 della legge 18/12/73 n.836;

Visto l'art.18 – comma 1 – lettera c) della legge 29/12/1993, n.580 come sostituito dal D.Lgs 15/02/2010 n. 23 dall'art.1, comma 19 “finanziamento delle camere di commercio” ed in particolare la lettera c) con riguardo alle entrate derivanti da convenzioni o previste in relazione alle loro attribuzioni

Visto il Decreto del Ministero Sviluppo Economico 7 dicembre 2006, entrato in vigore l'8 febbraio 2007, che individua i criteri per la determinazione delle tariffe relative alle funzioni metriche svolte dalle Camere di Commercio.

Considerati che i principi informatori alla base della disciplina di determinazione delle tariffe introdotta col suddetto decreto sono l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione della pubblica amministrazione, nonché il principio di omogeneità tra gli enti costituenti il sistema camerale e la copertura economica dei costi di produzione dei servizi resi.

Visto il comma 2 dell'articolo 10 del decreto 7 dicembre 2006 che stabilisce che per il settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione le Camere di Commercio definiscono le tariffe sulla base di una convenzione quadro stipulata tra le associazioni nazionali rappresentative dei proprietari degli strumenti metrici, anche utilizzati da terzi soggetti, le organizzazioni sindacali dei gestori più rappresentative a livello nazionale, l'Unioncamere in rappresentanza – a norma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 – delle Camere di Commercio, titolari della funzione di verificazione metrologica, e il Ministero dello Sviluppo Economico.

Richiamata la Delibera n.5 del 18/01/2008 della Giunta Camerale che stabiliva le tariffe relative alle funzioni metriche tralasciando la definizione delle tariffe di cui sopra in attesa della stipula della convenzione.

Considerato che detta convenzione, di durata triennale, è stata firmata in data 5 dicembre 2008 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2009, stabilendo che le tariffe devono essere obbligatoriamente determinate sulla base dei criteri di cui all'art. 3 della Convenzione stessa, sono forfettarie per singolo impianto di distribuzione carburante, identificato attraverso l'indirizzo della sede dell'impianto e sono pagate annualmente a servizio reso, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il pagamento.



Rilevato che la Convenzione non fa proprio l'indirizzo precedentemente espresso da Unioncamere, nel giugno 2007 con le *"Linee Guida per la Determinazione delle Tariffe Metriche"*, che, relativamente alla gestione del pregresso, prevedevano di non esigere alcuna tariffa per le richieste di verifica già presentate e giacenti presso l'ufficio, e dispone invece il pagamento annuale a servizio reso.

Ritenuto quindi che a gennaio 2011 si procederà alla fatturazione dei servizi resi dopo l'approvazione delle tariffe in questione a prescindere dal momento di presentazione della richiesta di verifica.

Visti l'art. 12 e l'art.14 dello Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli.

Ravvisata la necessità ed indifferibilità di dotare l'Ente della struttura tariffaria per la copertura dei costi dei servizi metrici resi nel settore della distribuzione su strada dei carburanti per auto trazione, nelle more della ricostituzione degli Organi di Governo dell'Ente.

Richiamato il Decreto Presidenziale della Giunta Regionale Campania n°194 del 20/07/2009 di attribuzione delle funzioni di Commissario della Camera di Commercio di Napoli;

Ritenuto che la definizione delle tariffe in oggetto rientri nelle facoltà del Commissario in quanto le stesse vengono definite sulla base dei criteri fissati a livello nazionale nella su indicata Convenzione del 05/12/08

Tutto ciò premesso

IL COMMISSARIO

Con l'assistenza del Segretario Generale f.f. Dr. Lucio Tisi

considerate le premesse in narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;


vista l'istruttoria del dott. Salvatore Patricelli, responsabile del procedimento, P.O per l'Ufficio Metrico, su disposizione del dirigente ad interim dell'Area Studi e Documentazione D.ssa Teodora Ferrara;

DETERMINA

- di adottare la tariffazione delle attività del servizio metrico inerenti al settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione, come dettagliata nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente determina, prevedendone l'aggiornamento a cadenza triennale, così come specificato nel comma 2 dell'art. 10 del Decreto 7 dicembre 2006 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- di assoggettare a pagamento i servizi resi dopo l'approvazione delle tariffe in questione a prescindere dal momento di presentazione della richiesta di verifica;
- di inviare la presente determinazione, per il seguito di competenza, al dirigente dell'Area studi e documentazione.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.


Il Responsabile del Procedimento
P.O. Dott. Salvatore Patricelli



Il Segretario Generale f.f.
Dott. Lucio Tisi



Il Dirigente
D.ssa Teodora Ferrara



Il Commissario
Cav. Lav. Gaetano Cola




Allegato A alla Determinazione Commissariale n. 80 del 13.4.2010
 Definizione della tariffa per l'accertamento di conformità degli strumenti di misura utilizzati nel settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione

Per l'accertamento di conformità degli strumenti di misura utilizzati nel settore della distribuzione su strada dei carburanti per autotrazione sono definite le seguenti tariffe comprensive di I.V.A. che tengono conto delle dimensioni dell'impianto in ragione del numero di strumenti presenti e della frequenza con cui vengono effettuati gli accertamenti:

	FREQUENZA		
	0 SOPRALLUOGHI	1 SOPRALLUOGO	2 O PIU' SOPRALLUOGHI
DIMENSIONE DELL'IMPIANTO (espresso in numero di strumenti presenti)	TARIFFA	TARIFFA	TARIFFA
INFERIORI A 6	0	€ 120,00	€ 162,00
COMPRESO TRA 6 E 12	0	€ 162,00	€ 204,00
COMPRESO TRA 13 E 18	0	€ 438,00	€ 480,00
SUPERIORE A 18	0	€ 660,00	€ 702,00
AUTOSTRADALI	0	€ 1.230,00	

Per l'identificazione della fascia tariffaria applicabile all'impianto di rete ordinaria dovrà essere considerato il numero di strumenti installati sullo stesso impianto, e non il numero di strumenti verificati nel sopralluogo. Concorrono alla determinazione del computo i seguenti strumenti metrici:

1. pistole dei complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua fissi con portata nominale massima $Q_{max} \leq 40 \text{ l/min}$ (erogatori per auto a bassa portata)
2. pistole dei complessi di misura per liquidi diversi dall'acqua fissi con portata nominale massima $40 < Q_{max} \leq 200 \text{ l/min}$ (erogatori per camion ad alta portata)
3. apparecchiature associate (pompe sommerse, host e self)
4. pistole dei complessi di misura per G.P.L.
5. pistole dei misuratori ponderali di metano



Si definiscono "punti vendita autostradali" gli impianti ubicati lungo le autostrade o i raccordi autostradali, tangenziali e similari, ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e relativo regolamento d'attuazione); tutti gli altri impianti si definiscono "punti vendita della rete ordinaria".

La tariffa è determinata secondo la formula:

$$\text{tariffa} = T/60 \times Cg$$

dove:

T = tempo medio annuale di verifica (in minuti) come fissato nell'art.3 della Convenzione-quadro stipulata in data 05 dicembre 2008 tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Unione Italiana delle Camere di commercio, l'Unione Petrolifera, l'Assopetroli, il Consorzio Grandi Reti, FE.GI.CA., F.I.G.I.S.C., F.A.I.B. e A.N.I.S.A e di seguito riportato:


	FREQUENZA		
	0 SOPRALLUOGHI	1 SOPRALLUOGO	2 O PIU' SOPRALLUOGHI
DIMENSIONE DELL'IMPIANTO (espresso in numero di strumenti presenti)	TEMPO MEDIO ANNUALE DI VERIFICA (MINUTI)	TEMPO MEDIO ANNUALE DI VERIFICA (MINUTI)	TEMPO MEDIO ANNUALE DI VERIFICA (MINUTI)
INFERIORI A 6	0	190-210	260-280
COMPRESO TRA 6 E 12	0	260-280	330-350
COMPRESO TRA 13 E 18	0	720-740	790-810
SUPERIORE A 18	0	1090-1110	1160-1180
AUTOSTRADALI	0	2000-2100	

La divisione per 60 consente di riportare i minuti in ore;

Cg = costo medio di gestione orario che, come definito dalle "Linee guida Unioncamere per la determinazione delle tariffe metriche" (Giugno 2007), è pari a 30,00 euro all'ora.

Per il calcolo della tariffa è stato preso in considerazione il valore centrale del corrispondente intervallo di tempo di verifica medio annuale.

Restano invariate le modalità con cui sono eseguiti i controlli a cura dell'Ufficio Metrico della C.C.I.A.A. di Napoli e quelle con cui l'utente metrico richiede la verificazione alla Camera.



Alla richiesta di verificazione non dovrà essere pagato alcun importo. Il pagamento della tariffa annuale dovrà avvenire solo a servizio reso, sulla base dei controlli effettuati, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il servizio ed a prescindere dall'esito dell'accertamento.

Il servizio si intende reso se viene effettuato almeno un sopralluogo e verificato almeno uno strumento di misura nell'anno solare di riferimento. In assenza di sopralluoghi non sarà richiesta alcuna tariffa.

La fattura sarà emessa per singolo impianto di distribuzione di carburante solo a servizio reso, una volta effettuato il relativo pagamento.

La messa a disposizione delle attrezzature necessarie e del personale per la loro movimentazione saranno a carico del richiedente.

Nel caso in cui nel corso dell'anno si verifichino variazioni nella dotazione strumentale dell'impianto si applicherà la tariffa corrispondente alla costituzione finale dell'impianto.

Nel caso in cui nel corso dell'anno si verifichino cambiamenti nella gestione dell'impianto il pagamento della tariffa dovuta in base ai criteri sopra esposti sarà a carico di ogni soggetto nei confronti del quale è stato erogato il servizio.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. G. S." followed by a surname.